

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

CGUE, 19 dicembre 2019, C-176/18, Club de Variedades Vegetales Protegidas c. Adolfo Juan Martínez Sanchís

Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzo non autorizzato dei costituenti varietali” – Articolo 95 – Protezione provvisoria

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l'attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.

L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un'«utilizzo non autorizzato dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest'ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.

CGUE, 17 ottobre 2019, C-423/18, Südzucker AG c. Hauptzollamt Karlsruhe

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 967/2006 – Articolo 3, paragrafo 2 – Zucchero – Prelievo di eccedenza – Termine di comunicazione del prelievo complessivo da versare – Termine ultimo ai fini della rettifica a posteriori – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

L'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato membro comunichi il prelievo di eccedenza di zucchero al produttore di zucchero interessato nel rispetto del termine previsto dalla disposizione medesima, detto termine si applica parimenti, in linea di principio, alla rettifica di tale comunicazione compiuta in esito a verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote, come modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008. Un superamento di detto termine è tuttavia ammissibile qualora l'amministrazione nazionale competente, salvo propria negligenza, ignorasse i dettagli della produzione di zucchero dell'impresa interessata e tale ignoranza potesse essere ragionevolmente imputata all'impresa medesima, ove quest'ultima abbia agito in mala fede e senza rispettare tutte le pertinenti disposizioni. Spetta al giudice del rinvio, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, stabilire se tale ipotesi ricorra nella specie.

In assenza di norme dell'Unione relative al termine entro il quale gli Stati membri devono inviare ai produttori di zucchero la comunicazione di rettifica del prelievo di eccedenza di zucchero prodotto, successivamente alla scadenza del termine fissato dall'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 967/2006, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se tale termine rispetti i principi di equivalenza e di effettività nonché il principio della certezza del diritto.

CGUE, 16 ottobre 2019, C-490/18, SD c. Agrárminiszter

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Settore dell'apicoltura – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366 – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, elabora il programma a favore dell'apicoltura per un nuovo periodo di tre anni, da un lato, determini condizioni per la concessione dell'aiuto in tale settore diverse da quelle previste nei programmi precedenti e, dall'altro, consenta agli apicoltori di beneficiare di detto aiuto a partire da una data anteriore a quella dell'entrata in vigore di tale normativa, qualora soddisfino le nuove condizioni ivi previste.

CGUE, 27 giugno 2009, C-348/18, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele - Società semplice contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Rinvio pregiudiziale – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma – Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto – Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati – Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità

L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

Cass., 24 aprile 2019, n. 11199

Agricoltura e foreste - Comunità europea - C.d. «aiuti PAC» - Trasferimento per successione anticipata - Esplicita dichiarazione di consenso del dante causa con sottoscrizione autenticata - Necessità - Fattispecie.

In tema di contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità europea (c.d. «aiuti PAC»), ai fini del trasferimento dei diritti maturati nel triennio 2000-2002 a titolo di successione anticipata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.m. 5 agosto 2004, è necessario il consenso esplicito del dante causa, rilasciato mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità per la perdita degli aiuti comunitari in capo alla Federazione provinciale della Coldiretti la quale, ad un agricoltore che le si era rivolto per la presentazione della domanda relativa ad un terreno precedentemente acquistato dalla sorella, aveva richiesto di produrre un'esplicita dichiarazione di consenso di quest'ultima, in applicazione di una circolare dell'Agea che in tal senso aveva interpretato la disciplina di settore)

Cass., 12 aprile 2019, n. 10350

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Rilevanza della destinazione urbanistica ai fini della qualificazione di un fondo come rustico - Fondamento.

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, la destinazione urbanistica del bene costituisce elemento rilevante per la qualificazione del fondo come rustico, poichè, ove il fondo sia destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli agricoli, viene meno lo scopo stesso della disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c., volto ad incoraggiare e salvaguardare il lavoro rurale

Cass., sez. un., 5 aprile 2019, n. 9678

Agricoltura e foreste - Certificazione biologica prevista dal regolamento CE n. 834 del 2007 - Organismi privati autorizzati - Attività - Natura - Esercizio di poteri pubblici - Esclusione - Valutazioni meramente tecniche - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva «ingiustamente e negligenemente» disposto, in esecuzione del contratto di certificazione «bio», il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelievamento di un solo campione dello stesso)

Cons. Stato, 04 novembre 2019, n. 7504

Prodotti agricoli – vendita nei mercati – condizioni

L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, o dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa ed ha ad oggetto esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Cons. Stato, 04 settembre 2019, n. 6093

Agricoltura – attività – produzione di carburante – esclusione.

La ratio dell'art. 52 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 comma 2 bis è quella di concentrare nello stesso imprenditore agricolo lo svolgimento dell'attività primaria diretta alla produzione agricola e quella accessoria di utilizzazione di un biodigestore, alimentato con i prodotti della propria azienda o di quella di altre aziende a lui collegate. Nel concetto di agroindustria, da intendersi come l'insieme dei processi produttivi dedicati alla raccolta, al trattamento e alla trasformazione dei prodotti agricoli, non può rientrare, quindi, l'attività industriale di produzione di carburanti.

T.A.R. Umbria Perugia, 13 giugno 2019, n. 324

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali – Revoca – Impugnazione – Giurisdizione.

In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo

ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

ALIMENTI

CGUE, gr. ch., 12 novembre 2019, C-363/18, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l'Économie et des Finances

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l'indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, dall'indicazione di tale provenienza

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, l'indicazione di tale provenienza.

CGUE, 4 settembre 2019, C-686/17, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all'origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi

della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative.

L'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 e l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d'origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l'articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.

Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all'indicazione di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell'indicazione del paese di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare

di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

Cass., 09 ottobre 2019, n. 25330

Prodotti alimentari - Confezionamento e pubblicità degli alimenti - Violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 1992 - Sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Destinatari - Rivenditore - Inclusione - Fondamento

In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, anche il rivenditore è sanzionabile, ex art. 18 d.lgs. n. 109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), per le infrazioni di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs., allorché non sia consentita al consumatore una immediata e certa identificazione degli elementi propriamente integranti la corretta etichettatura: ed infatti, nonostante nella sua qualità di mero distributore immetta il prodotto sul mercato come gli viene fornito dal produttore, egli acquista la veste di operatore commerciale appartenente alla filiera dei passaggi del prodotto preconfezionato (dal momento della produzione a quello della vendita finale), qualifica alla quale si riferisce, nello stabilire i principi ed i requisiti della legislazione alimentare, l'art. 17 del Reg. CE n. 178 del 2002, secondo cui spetta agli operatori (e non ai soli produttori) del settore alimentare (e dei mangimi) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti (o i mangimi) soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

ANIMALI

Cass., 17 settembre 2019, n. 23151

Danni da fauna selvatica - Ordinamento amministrativo - Regioni - In genere - Fauna selvatica - L. n. 157 del 1992 - Regioni ed altri enti - Poteri - Delega o concessione in favore di altro ente relative alla gestione del territorio e della fauna ivi insediata - Conseguenze per i danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità dell'ente delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni

La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della l.r. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio

dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

BOSCHI E FORESTE

Cons. Stato, 2 dicembre 2019, n. 8242

Paesaggio – bosco – nozione – taglio culturale - autorizzazione.

La normativa di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 ha escluso dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica le attività, quali il taglio culturale, che rappresentano opere di manutenzione delle aree boscate atteso che la nozione di bosco non è in alcun modo riducibile a quella di un insieme di alberi.

Ai fini dell'interpretazione della normativa di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 un bosco rappresenta un sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi e non, invece, l'insieme monocultura di alberi destinati, ad esempio, alla produzione di legname.

Cons. Stato, 29 agosto 2019, n. 5967

Boschi e foreste – Edificabilità – vincoli – autorizzazioni.

Il vincolo di in edificabilità su aree boschive non è assoluto, ma soggiace ad un regime di autorizzazione che può essere di natura idrogeologica, secondo le disposizioni di cui agli art. t. 7, 8, 24, 25 e 26 del R.D. n. 3267/1923, o di carattere paesistico-ambientale.

CONTRATTI

CGUE, 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione

L'articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 3, paragrafo 3, punto 1, del Lietuvos Respublikos Ūkio subjekty, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII1907 (legge n. XII1907 della Repubblica di Lituania, sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell'ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari), del 25 giugno 2015, come

modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d'acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all'articolo 5 della legge n. XII1907 della Repubblica di Lituania sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell'ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all'acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3% ad un'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

CONTRATTI AGRARI

Cass., 21 novembre 2019, n. 30332

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni- In genere - Indennità riconosciuta per i miglioramenti - Consenso preventivo del proprietario - Necessità - Contenuto della relativa manifestazione di volontà - Autorizzazione generica - Sufficienza - Esclusione - Consenso successivo all'esecuzione delle opere - Rilevanza al solo fine di escludere la risoluzione per inadempimento - Fondamento

In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.

Cass., 31 ottobre 2019, n. 28008

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni- Indennità - Determinazione - Decorrenza - Momento della cessazione del contratto o dell'anticipata risoluzione - Configurabilità - Con-

troversia sulla data di scadenza - Decorrenza - Individuazione - Dalla data dell'effettivo rilascio del fondo - Sussistenza - Fondamento

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.

Cass., 31 ottobre 2019, n. 27990

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto di ritenzione - Giudizio di rilascio di un fondo rustico - Diritto di ritenzione eccetto dall'affittuario - Condizioni per la sua riconoscibilità - Onere probatorio dell'affittuario e poteri del giudice - Individuazione

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccetto dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indenizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

Cass., 7 maggio 2019, n. 11893

Contratti Agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga al regime normativo - Assistenza del solo rappresentante degli affittuari - Sufficienza - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione

Cass., 26 giugno 2019, n. 17059

Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Successiva controversia in sede giudiziaria - Domanda fatta valere in giudizio - Identità degli elementi costitutivi rispetto a quelli del tentativo di conciliazione - Necessità - Domanda giudiziale integrante riduzione delle richieste di cui alla diffida - Sufficienza

In materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del "petitum" e della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest'ultima contenga il meno di quella.

Cass., 25 giugno 2019, n. 17025

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Sezioni specializzate agrarie - Competenza - Ambito

Sussiste la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, senza che possa assumere rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato (nella specie, l'invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti), il suo fondamento o la sua corretta individuazione.

Cass., 18 giugno 2019, n. 16281

Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Adempimento dell'onere in materia agraria - Verifica del giudice - Contenuto

Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).

Tribunale Ravenna Sez. agraria, 31 ottobre 2019

Affitto – inadempimento – termine di grazia - gravità – conseguenze.

In tema di affitto di fondo rustico, se entro il termine di grazia l'affittuario non ha provveduto a sanare la mora, non è concessa al giudice la possibilità di valutare la gravità o meno dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c. Infatti, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento, in siffatta ipotesi di concessione di termine di grazia, è preventivamente fatta dallo stesso legislatore, che, nell'art. 46, comma 6 della L. 3 maggio 1982 n. 203, ha stabilito non solo quali siano le somme da pagare da parte dell'affittuario inadempiente, ma

anche il termine minimo e massimo entro cui la somma deve essere pagata, rimettendo alla valutazione del giudice solo la fissazione esatta del termine, ma non anche una successiva valutazione se il superamento di detto termine dia luogo a grave inadempimento o meno.

DOP E IGP

CGUE, 4 dicembre 2019, C432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.

CGUE 17 ottobre 2019, C-569/18 - Caseificio Cirigliana Srl c. MIPAAF

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”

L’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Cass., 23 ottobre 2019, n. 27194

Immateriali - Marchio (esclusività del marchio) - Prodotti - In genere - Prodotti agricoli e alimentari - Riconoscimento della denominazione di origine protetta (d.o.p.) - Marchio preesistente evocativo della provenienza geografica - Utilizzo - Condizioni - Registrazione in buona fede - Accertamento - Contenuto

In tema di prodotti agricoli e alimentari, l'art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006, consente al titolare di continuare ad utilizzare il marchio registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta, anche quando in esso è evocato l'unico elemento che compone quest'ultima, e cioè la provenienza geografica del prodotto, purché si accerti che la registrazione sia stata effettuata in buona fede. A tal fine, il giudice di merito valuta la natura del marchio, il riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del bene e la mancanza di imitazioni (anche mediante contraffazione o camuffamento) di termini adoperati nella denominazione di origine protetta, tenendo anche conto del fatto che l'indicazione della zona di produzione dell'alimento è comunque consentita e in alcuni casi imposta al produttore titolare del marchio, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, n. 8 della Direttiva 2000/13/CE. (Fattispecie relativa all'utilizzo del marchio "Altopiano di Asiago", registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta "Asiago").

In tema di marchi relativi a prodotti agricoli e alimentari, la differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche (I.G.P.) o denominazioni di origine protetta (D.O.P.) non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l'interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, sicché il titolare di un marchio registrato in buona fede prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l'uso del marchio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento n. 2006/510/CE, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

FALLIMENTO

Cass., 21 febbraio 2019, n. 5235

Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - Impresa agricola organizzata in forma societaria - Attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale - Esercizio di attività commerciale - Assoggettabilità al fallimento - Sussiste - Cessazione dell'attività commerciale prima della domanda di fallimento - Irrilevanza.

Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

CGUE, 9 ottobre 2019, C-573/18 e C574/18, C GmbH & Co. KG, C-eG c. Finanzamt Z,

Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) – Base imponibile – Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 15 – Organizzazione di produttori agricoli che ha costituito un fondo di esercizio – Cessioni effettuate dall'organizzazione di produttori ai propri membri in cambio di pagamenti che non coprono la totalità del prezzo d'acquisto – Finanziamento supplementare versato dal fondo di esercizio

L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, nelle quali un'«organizzazione di produttori», ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, acquista dei beni presso dei fornitori a monte, cede tali beni ai propri membri associati e ottiene da questi ultimi un pagamento che non copre il prezzo d'acquisto, l'importo che un fondo di esercizio, quale previsto dall'articolo 15 di detto regolamento, versa alla summenzionata organizzazione di produttori per la cessione di tali beni ai produttori entra a far parte del corrispettivo di tale cessione e deve essere considerato come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di tale operazione, versata da un terzo.

CGUE, 3 ottobre 2019, C-329/18, Valsts ieņēmumu dienests c. «Altic» SIA

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto di alimenti – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Diniego di detrazione – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all'IVA – Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell'acquirente – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto alla detrazione dell'IVA

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato – circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio –, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all'individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incombenzgli in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L'inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei

vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA.

Cass., 30 settembre 2019, n. 24271

Somministrazione di alimenti e bevande da consumarsi al di fuori dell'azienda- Attività agrituristica - Esclusione - Regime forfettario di determinazione del reddito e dell'iva - Applicabilità - Esclusione

La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali (edifici o parti già esistenti del fondo) dell'azienda agricola, ove non rientri nelle attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), della l. n. 96 del 2006, non costituisce attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del regime forfettario di determinazione del reddito di impresa e dell'IVA di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 413 del 1991.

Cass., 30 settembre 2019, n. 24341

IAP – agevolazioni.

Muovendo dal presupposto che i requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge 604/54 ed oggetto di certificazione ai sensi del successivo art. 3 sono incompatibili con la figura dell'imprenditore agricolo professionale, quest'ultimo, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, di cui all'art. 1 della legge 604/54, non necessita del certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale agrario ai sensi degli artt. 2 e 3 L.604/54 e da produrre a pena di decadenza all'amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto.

Cass., 20 agosto 2019, n. 21531

Contributi unificati in agricoltura - In genere - Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. n. 991 del 1952 - Declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179 del 2009 - Conseguenze - Violazione art. 1 protocollo 1 cedu - Esclusione - Fondamento

La domanda di restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli occupati alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in virtù dell'esenzione contributiva ex art. 8 della l. n. 991 del 1952, deve ritenersi sprovvista di base normativa a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 (nella parte in cui aveva dichiarato la permanenza in vigore della predetta disposizione) resa con la sentenza n. 182 del 2018, i cui

effetti retroattivi non sono suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in considerazione della già opinabile fondatezza del diritto di credito vantato in base alla legislazione vigente al momento dell'inizio del giudizio e del contrario orientamento giurisprudenziale anteriore all'intervento della Consulta.

Cass., 12 aprile 2019, n. 10284

Imposte e tasse – Clausola solve et repete - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - ICI - Agevolazione per terreni condotti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Prova dell'effettiva coltivazione dei fondi - Necessità - Fondamento.

In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9 del 1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la ratio della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito

IMPRESA

Cass., 4 novembre 2019, n. 28224

Impresa familiare coltivatrice - In genere - Riscatto forzoso, da parte del comproprietario, della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza

Il diritto (ex art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965) del comproprietario di domandare il riscatto forzoso della quota del fondo rustico in titolarità del componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice si prescrive nel termine decennale decorrente dallo scadere del quinto anno dalla cessazione della coltivazione del fondo.

PRELAZIONE E RISCATTO

Cass., 14 novembre 2019, n. 29485

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Prelazione limitata ad una porzione del fondo- "denuntiatio" indicante il prezzo complessivo del fondo - Efficacia - Esclusione - Fondamento e conseguenze

In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall'affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l'omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelazionario di esercitare il proprio

diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest'ultimo la funzione di mera "contro-proposta".

Cass., 14 ottobre 2019, n. 25758

Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Azione esercitata nei confronti del solo riscattato - Ammissibilità - Esercizio di detta azione anche nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza

L'azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell'alienante, con la conseguente decisione "incidenter tantum" sulla sussistenza, in capo all'istante, del diritto di prelazione; tuttavia, nulla vieta che il retraente promuova il giudizio anche contro il venditore, al fine di fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste l'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronuncia di accoglimento della domanda di riscatto, rispetto alla quale egli è rimasto, sostanzialmente, soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.

Cass., 30 settembre 2019, n. 24201

Enti ed istituti agrari - In genere - Acquisto e cessione di fondi da parte di detti enti - Diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti - Deroga ex art. 14 legge n. 590 del 1965 - Sussistenza - Fattispecie

La natura pubblicistica degli enti di sviluppo agrario e la finalità dagli stessi perseguita - consistente nella formazione e nello sviluppo di imprese agrarie a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate - sono presenti sia nel momento in cui essi procedono all'acquisto delle aziende destinate alla trasformazione, sia successivamente, allorché, attuando la legge, cedono in proprietà le aziende trasformate. Ne consegue che la deroga disposta dall'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti con quelli "trasformati" (diritto sancito dall'art. 8 della legge stessa) trova applicazione sia nel momento dell'acquisizione dei fondi da parte di detti enti, sia in quello successivo della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in conformità all'enunciato principio, ha respinto la domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria proposta dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante nei confronti dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA -, evidenziando che l'art. 14 cit. non prevede tra i beneficiari i proprietari di fondi confinanti, bensì i coltivatori diretti che risultino già insediati sul fondo in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti o di affittuari, singoli o associati in cooperative).

Corte d'Appello Catania, 19 novembre 2019

Prelazione - Requisito soggettivo - coltivatore diretto - interpretazione.

Per la legittimazione all'esercizio del retratto agrario, ai sensi degli artt. 8 e 31 della legge n. 590 del 26 maggio 1965 la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra, sicché deve esclu-

dersi in capo a chi sul fondo eserciti, in via esclusiva o assolutamente prevalente, l'attività di allevamento e governo di animali, con assoluto assorbimento delle energie lavorative, restando irrilevante che su residua parte del terreno venga svolta attività agricola senza apporto personale dei retraenti.

Tribunale Treviso, 26 novembre 2019

Prelazione – natura del terreno – destinazione agricola - accertamento

Ai fini della soggezione di un terreno a prelazione o riscatto, occorre una qualità positiva del terreno, ossia che esso abbia destinazione agricola nel PRG, per cui tutto ciò che non è agricolo, non è suscettibile di prelazione. In altri termini la contrapposizione non è tra agricolo ed edilizio, ma tra agricolo e non agricolo, dovendosi ritenere che “vanno esclusi dall'acquisto privilegiato i terreni, la cui destinazione, se pur non edificatoria, sia da considerare urbana in contrapposizione ad agricola in base al piano regolatore”

USI CIVICI

Cass., 18 settembre 2019, n. 23323

Accertamento - Terra facente parte di un demanio universale - Presunzione di demanialità- Sussistenza - Prova contraria - Oggetto ed onere

In tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.